

**LA PERICOLOSITÀ SOCIALE ESISTE ED È CONCRETA:
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO RESISTE ALLA CRISI DI LEGALITÀ
GENERATA DALLA SENTENZA “DE TOMMASO V. ITALIA”
(E CONFERMATA DALLE SEZIONI UNITE “PATERNÒ”)**

Commento a [Trib. Roma, Sez. specializzata misure di prevenzione, decr. 3 aprile 2017, n. 30](#) (con [memoria depositata dalla Procura della Repubblica di Tivoli](#)) e a [Trib. Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, decr. 1 giugno 2017, n. 62](#)

di Sandra Recchione

Abstract. *I provvedimenti in commento utilizzano la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a fini dichiaratamente cautelari per tutelare la vittima di violenza domestica dalla reiterazione delle aggressioni che potrebbero provenire dall'autore del reato, una volta terminata l'espiazione della pena.*

Si tratta di pronunce che orientano le misure di prevenzione verso il contenimento di un particolare tipo di pericolosità, “mirata” nei confronti di una vittima specifica, e non genericamente rivolta nei confronti dell'intera collettività. Tale scopo, oltre che con la misura di prevenzione, potrebbe essere ottenuto anche con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, strumento non inciso dalla crisi di legalità innescata dalla sentenza della Corte Edu De Tommaso V. Italia, ed ora all'attenzione della Corte costituzionale.

La decisione sulla legittimità costituzionale (e convenzionale) delle norme che “definiscono” la pericolosità generica è molto attesa: dal suo contenuto potrebbe dipendere non solo il futuro prossimo delle misure di prevenzione, ma anche l'assetto degli oneri conformativi del giudice comune rispetto alla ratio decidendi delle sentenze di Strasburgo.

Non sarebbe sorprendente una scelta del Giudice delle Leggi orientata verso una direzione costruttiva, invece che demolitoria, che supplisca all'inerzia del legislatore definendo i parametri per la valutazione della pericolosità generica, in aderenza con le indicazioni della Corte Edu.

In questo caso il “dialogo” tra le Corti avrebbe l'effetto di accrescere, invece che diminuire, il complessivo livello di tutela dei diritti fondamentali: la Corte europea ha, infatti, reiteratamente sanzionato comportamenti lassisti nella prevenzione dei delitti, seppure nell'area riconducibile a quella “cautelare” in senso stretto (da ultimo nella sentenza del 2 marzo 2017, Talpis. V. Italia).

SOMMARIO: 1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o consumata nell'ambito di relazioni strette. – 2. La pericolosità "mirata". – 3. La sentenza De Tommaso. – 4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso "Paternò". – 5. I possibili scenari. – 6. Conclusioni: la pericolosità esiste.

1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o consumata nell'ambito di relazioni strette.

Nei provvedimenti in commento la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso all'applicazione delle misure di prevenzione personali con la finalità espressa di tutelare *post delictum*, ed all'esito dell'espiazione della pena, la vittima di reati caratterizzati dall'uso di violenza nelle relazioni strette. La misura di prevenzione in questi casi manifesta una funzione marcatamente cautelare, pur non essendo diretta a tutelare la collettività in genere, ma una vittima specifica, attraverso il contenimento delle probabilità di ricaduta nel delitto del suo persecutore. Per contenere questo particolare tipo di pericolosità la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, imponendo specifiche limitazioni dirette a garantire la "distanza" tra vittima e persecutore (replicando la struttura delle misure previste dagli artt. 282 bis e ter c.p.p.).

Tali provvedimenti denunciano indirettamente il fallimento del sistema penitenziario che si è rivelato inidoneo a garantire *post delictum* l'incolumità delle vittime di reati consumati in ambiente domestico: la sanzione non rieduca, né (ed è il tema più urgente) estingue la carica aggressiva del condannato, specie se questa è rivolta nei confronti di persone determinate. Ma, soprattutto, rivelano con forza che la pericolosità sociale¹ "esiste" e che il sistema di prevenzione "resiste" alla crisi di legalità generata dalla sentenza De Tommaso v. Italia².

Con tale sentenza la Corte Edu ha rilevato che la legge n. 1423 del 1956 (in gran parte riprodotta nell'art. 1 del d.lgs. 159 del 2012), non rispetta gli standard qualitativi richiesti alla "legge" dalla Convenzione, ed ha rilevato un difetto di tassatività sia nella descrizione dei presupposti applicativi, che nella indicazione dei contenuti prescrittivi.

Quanto ai presupposti applicativi i giudici di Strasburgo stabiliscono che «né la Legge, né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le "prove fattuali" o le specifiche categorie di comportamento di cui si deve tenere conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione» (§117 della sentenza De Tommaso).

Si tratta di una affermazione netta, che non sembra possa essere superata attraverso la valorizzazione del processo di "tassativizzazione" effettuato dalla Corte

¹ Si è ritenuto che la pericolosità sia una «malattia infantile della criminologia»: DEBUYST, *La notion de dangerosité, maladie infantile de la criminologie*, in *Criminologie*, 1984, 7 ss.; e che sia «indispensabile lavorare per il superamento dell'equivoco, riduttivo e non scientifico concetto di "socialmente pericoloso"»: FORNARI, *Trattato di psichiatria forense* (1989), II ed., Torino, 1997

² Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017

costituzionale, dato che la Corte europea ha tenuto in considerazione sia gli interventi del Giudice delle leggi che quelli della Corte di legittimità, ritenendoli entrambi insufficienti a definire i parametri di legittimità delle misure di prevenzione.

Parimenti critico si presenta il tentativo di superamento dell'*impasse* attraverso il confinamento della sentenza De Tommaso nell'area del diritto convenzionale non consolidato, fondato sulla valorizzazione del numero e della consistenza delle opinioni dissenzianti, nonché sull'"isolamento" della sentenza che, per quanto autorevole, non troverebbe conforto in un univoco filone giurisprudenziale. Si tratta di un tentativo di svalutazione che deve fare i conti con la autorevolezza della Grande Camera, ovvero dell'organo cui è affidata la funzione di "stabilizzare" il diritto convenzionale e la cui forza come precedente è tale che un eventuale *overruling* può provenire solo dalla Grande Camera e non dalle sezioni semplici³.

Se la crisi di legalità della normativa che regola "in astratto" le misure di prevenzione è innegabile, deve prendersi atto che la valutazione "in concreto" della pericolosità che emerge dalla giurisprudenza di merito ha ben poco di fumoso: la valutazione del pericolo si presenta concreta e stringente, per molti versi omogenea a quella che viene effettuata nel giudizio cautelare in senso stretto o quando si applicano le misure di sicurezza.

Insomma: dalla lettura del precipitato giurisprudenziale della normativa di prevenzione non si coglie il deficit di determinatezza denunciato dalla Corte europea; tale difetto, evidentemente, opera "a monte" sulla qualità del tessuto legislativo e si riflette sulla prevedibilità della sanzione e, in ultima analisi, sulla esigibilità delle condotte "legali".

Il rimedio meno costoso per risolvere la crisi innescata dalla sentenza De Tommaso è la precisazione dei parametri, per via legislativa, o giurisprudenziale.

Tale operazione di ridefinizione della base normativa dell'attività di prevenzione deve fare i conti, tuttavia, con l'ontologico difetto di absolutezza del giudizio prognostico, per definizione non "certo", ma "probabile": il giudizio di prevenzione ripete infatti l'approssimazione tipica delle valutazioni prognostiche, che per quanto possano essere ancorate all'analisi di dati acquisiti (noti), scontano le incertezze della proiezione del giudizio nel futuro (ignoto)⁴.

La valutazione della possibile "caduta" o "ricaduta" "nel delitto" è ontologicamente incerta qualunque sia l'area (cautelare, di sicurezza o di prevenzione) nella quale il giudizio predittivo si insedia⁵. La valutazione proiettiva sul "non esistente, ma possibile" infila la giurisdizione penale sia nell'area latamente "cautelare" (che comprende sia il giudizio cautelare in senso stretto, che quello relativo alle misure di sicurezza e di prevenzione), sia nell'area dei giudizi colposi (fondati sulla proiezione del

³ In tal senso la prassi consolidata della Corte europea.

⁴ Sulle criticità del sistema M.CERESA GASTALDO, [Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incollabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto](#), in questa Rivista, 3 dicembre 2015

⁵ Sul tema della pericolosità e della riconoscibile matrice comune dei procedimenti a vocazione cautelare R. MAGI, [Per uno statuto unitario dell'apprezzamento della pericolosità sociale](#), in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 133 ss.



10/2017

possibile decorso degli eventi al netto dei comportamenti negligenti). In tali casi tuttavia il giudizio risulta ancorato alla indicazione di parametri rassicuranti la cui identificazione, invece, “sfuma” nella materia della prevenzione che ha la caratteristica di potere prescindere dall’accertamento della consumazione di un fatto di reato riferibile al proposto.

Il giudizio sganciato dal “fatto reato” è, sfuggente e può, in astratto divenire arbitrario.

La giurisprudenza di merito, invero esprime valutazioni quanto mai concrete e recupera la tassatività che manca alla norma.

La indicazione che proviene da Strasburgo è quella di tessere un ordito normativo rassicurante che consegni maggiore compostezza al giudizio di prevenzione: si tratta di una sfida da raccogliere per rispondere ad una emergenza preventiva quanto mai concreta ed urgente, dimostrata in modo vivido dai provvedimenti in commento.

2. La pericolosità “mirata”.

Dalla giurisprudenza in commento emerge un particolare genere di pericolosità che si potrebbe definire “mirata”, ovvero non orientata nei confronti della collettività, ma piuttosto diretta verso una vittima specifica, già colpita da condotte di violenza abituale. La gestione di questo speciale tipo di pericolo ha indotto la giurisprudenza di merito ad applicare la sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nei luoghi frequentati dalla vittima, con una evidente funzionalizzazione dell’intervento alla salvaguardia dell’incolumità di una persona determinata.

Senza indugiare in analisi criminologiche, e limitandosi a prendere atto delle emergenze giudiziarie, sembra possibile affermare, con sufficiente grado di certezza, che la “relazione stretta” di tipo familiare, affettivo o parafamiliare (come quella che si stabilisce nell’ambiente lavorativo) sia idonea a disinibire istinti violenti ed a generare comportamenti lesivi dell’incolumità fisica. La carica aggressiva degli autori di tali reati ha la particolarità di essere indirizzata nei confronti di una persona specifica e, come si rileva dalla lettura della giurisprudenza che si commenta, tende a non estinguersi con l’espiazione della pena.

In prospettiva, si rileva altresì da un lato la sistemica inadeguatezza della pena a garantire l’estinzione della pericolosità sociale dei condannati per reati di violenza nelle relazioni strette, e, dall’altro la sottovalutazione dell’efficacia preventiva delle misure di sicurezza e, segnatamente, della libertà vigilata.

C’è da chiedersi, infatti, se sia proprio la misura di prevenzione la risposta adeguata in tali casi, e se non sia, invece, opportuno affrontare l’emergenza facendo sistematico ricorso alle misure di sicurezza, e, segnatamente, alla libertà vigilata. La valutazione della pericolosità mirata si fonda, infatti, su indicatori quanto mai specifici, ovvero sull’esame delle modalità reato già consumato, sulla eventuale serialità delle condotte, sulla carica e direzione specifica della violenza, nonché sul comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo e l’espiazione della pena: insomma su tutti i

parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. utili anche per l'applicazione della libertà vigilata⁶.

Il ricorso alla misura di sicurezza come presidio cautelare atipico avrebbe inoltre il vantaggio: a) di utilizzare uno strumento non colpito dalla crisi di legalità generata dalla sentenza De Tommaso; b) di consentire il tempestivo esercizio del diritto di difesa in tutti i casi in cui la misura venga disposta unitamente alla condanna. Peraltro, la riconoscibilità dei parametri che governano la discrezionalità nell'applicazione delle misure di sicurezza garantirebbe la possibilità di difendersi pienamente anche nei casi in cui la misura venisse disposta nel corso della esecuzione della pena. Di contro: la scelta di contenimento attraverso lo strumento delle misure di prevenzione, deve invece confrontarsi con la (quanto mai seria) crisi di legalità generata dalla Corte europea.

3. La sentenza De Tommaso.

La sentenza De Tommaso ha un impianto argomentativo particolarmente assertivo, che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni riduttive⁷.

Nel corpo della sentenza si statuisce: che la legge non contiene «disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società» (§117).

Si tratta di una affermazione generale che evidenzia in modo netto la carenza di prevedibilità della "legge" intesa nella dimensione complessa tipica del diritto convenzionale, che considera rilevanti ai fini della determinazione del "diritto" applicabile anche gli interventi delle Alte corti, in coerenza con la tradizione degli ordinamenti di *common law*.

⁶ Nel senso di riconoscere la necessaria valutazione della pericolosità nel corso del giudizio "ordinario" per l'accertamento della responsabilità Cass. sez. 3 n. 33591 del 24/04/2015, Rv. 264246 secondo cui «in materia di misure di sicurezza, anche dopo l'introduzione dell'art. 31 della l. n. 633 del 1986 – che ha abrogato la cd. "pericolosità presunta" di cui al previgente art. 204 cod. pen. ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato – permane la distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'art. 229 cod. pen. e quella obbligatoria prevista dal successivo art. 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile verifica».

⁷ Sul tema: A. M. MAUGERI, [Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l'Italia per la mancanza di qualità della "legge", ma una rondine non fa primavera](#), in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 13 ss.; F. MENDITTO, [La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione](#), in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127 ss.; F. VIGANÒ, [La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali](#), in *Dir. pen. cont.*, 3 marzo 2017; v. anche G. CORSO, *L'ordine pubblico*, Bologna 1979; F. MAZZACUVA, *Le persone pericolose e le classi pericolose*, in *Misure di prevenzione*, a cura di S. Furfaro, Torino 2013; T. PADOVANI, *Misure di sicurezza e misure di prevenzione*, Pisa, 2014.



10/2017

Non sembra che tali affermazioni possano essere ridimensionate ritagliandone l'efficacia sulla specificità del caso concreto. La denuncia del difetto di prevedibilità è infatti rivolta nei confronti della identificazione di "tutti" i parametri indicati dalla legge per il giudizio sulla pericolosità, senza alcuna distinzione: tali indicatori per la Corte europea sono vaghi e non consentono al cittadino di orientare le sue azioni nel rispetto di chiare indicazioni normative, con conseguente eccessiva dilatazione della discrezionalità giudiziale.

Per contenere gli effetti della sentenza non sembra nemmeno recuperabile il percorso di tassativizzazione effettuato dalla Consulta, dato che lo stesso è stato espressamente ritenuto insufficiente dalla Grande Camera che ha effettuato un attento scrutinio della giurisprudenza costituzionale (analisi riportata ai §§ 45 e ss. della sentenza).

Insomma la incompatibilità convenzionale delle norme che definiscono la pericolosità nella materia della prevenzione non sembra edulcorabile, o limitabile, attraverso un percorso interpretativo che relativizzi la decisione, riducendo ad un "intervento sul caso proposto" una sentenza autorevole e di chiara portata generale, peraltro espressamente diretta nei confronti dello Stato italiano⁸.

Per risolvere la crisi sistemica innescata dalla Corte europea meno arduo (sebbene impervio) sembra il percorso che conduce alla svalutazione della capacità della sentenza De Tommaso di individuare "diritto consolidato" e, quindi, di generare in capo al giudice nazionale l'onere conformativo⁹. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che «non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle disposizioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque formatesi con riguardo all'impatto prodotto dalla CEDU su ordinamenti giuridici differenti da quello italiano. Nonostante ciò, vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il giudice nazionale nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzianti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l'avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari

⁸Così F. MENDITTO, [La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione](#), cit.

⁹ Secondo tale sentenza è «solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo». La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «*well-established case-law*» che «*normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber*», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «*particularly when the Grand Chamber has rendered it*» (così le spiegazioni all'art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l'art. 28 della CEDU).

dell'ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano. Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si tratti di una "sentenza pilota" in senso stretto»¹⁰(Corte cost. 49 del 2015).

Come si vede la Corte costituzionale lascia al giudice comune un ampio margine di apprezzamento in ordine alla valutazione della capacità conformativa della giurisprudenza di Strasburgo.

Tenendo conto di tali indicazioni, il fine della estrazione della sentenza De Tommaso dall'area del diritto consolidato non sembra potersi ottenere facendo riferimento alla "creatività" del principio espresso, in quanto la questione della qualità della legislazione italiana in materia di misure di prevenzione prima di allora non era stata affrontata *funditus* dalla Corte europea, sicché non può dirsi che la sentenza rappresenti una imprevedibile frattura rispetto ad una interpretazione consolidata (§ 114 della sentenza De Tommaso). Invero in una delle opinioni dissenzienti si rileva ¹¹ che

¹⁰ A stretto rigore una sentenza può definirsi "pilota" quando la Corte europea abbia attivato la procedura prevista dall'art. 61 del regolamento che disciplina i casi in cui si registri un numero significativo di ricorsi relativi al medesimo caso, o, quando i fatti di un ricorso rivelino l'esistenza di un problema strutturale o sistemico o altre disfunzioni dello Stato convenuto, che potrebbero generare ulteriori ricorsi. In tali casi la Corte può di selezionare uno o più ricorsi fra quelli da trattare in via prioritaria e rinviare l'esame dei rimanenti casi omogenei. Quando tratta i casi prioritari, la Corte cerca di trovare una soluzione che vada oltre il particolare caso in esame, così da poter riguardare più in generale tutti i casi omogenei che sollevano la medesima questione. Nel pronunciare le sentenze pilota, la Corte Edu dispone che lo Stato convenuto adegui la propria normativa interna ai dettami della Convenzione di modo che a tutti gli altri ricorrenti, attuali o potenziali, sia garantita giustizia. Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte Edu lo condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio.

Dunque: è primariamente la Corte Edu che stabilisce quando una sentenza è da qualificare come "pilota"; si tratta di casi in cui a Corte è investita di un numero considerevole di ricorsi omogenei sicché ritiene opportuno deciderne uno, "esemplare", e rinviare gli altri, indicando allo Stato le misure generali da adottare; in tale caso la Corte si spinge infatti ad indicare espressamente "quali" sono le misure necessarie per affrontare il problema strutturale rilevato (nei confronti dell'Italia, per esempio, la procedura della "sentenza pilota" è stata attivata nel caso "Torreggiani", Corte Edu, II sez. 8 gennaio 2013, riguardante le condizioni carcerarie, ritenute frutto di violazioni sistemiche e vizi strutturali).

L'inquadramento di una sentenza come "pilota" può tuttavia discendere anche dalle sue caratteristiche "sostanziali": la Corte costituzionale nella sentenza 210 del 2013 (con valutazioni fatte proprie anche dalla sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel caso Ercolano: Cass. sez. un. n 18821 del 24\10\2013, § 3.1) ha, infatti legittimato una nozione "sostanziale" della sentenza "pilota" andando oltre il dato formale costituito dalla scelta della procedura speciale da parte della Corte di Strasburgo. Tale qualifica sostanziale è stata riconosciuta, per esempio, alla sentenza emessa nel caso "Scoppola v. Italia"; la Consulta ha chiarito che il contenuto rilevante di tale sentenza, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale si forma l'obbligo posto dall'art. 46, paragrafo 1, della CEDU» ha una portata più ampia di quella che emerge dal dispositivo, sicché «fondatamente la Corte di cassazione ha ritenuto che la [sentenza Scoppola](#) non consenta all'Italia di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola» (Corte cost. n. 210 del 2013).

¹¹ Giudici Raimondi, Villiger, Šikuta, Keller e Kjølbros.

prima di valutare il caso De Tommaso la Corte non aveva riscontrato carenze in termini di prevedibilità e, più in generale, di qualità della legge italiana: si tratta di una affermazione che non tiene conto del fatto che la mancata rilevazione del difetto di prevedibilità si associa alla mancata analisi del tema, dato che nelle precedenti pronunce la Corte si era limitata a rilevare l'esistenza della "base legale" della misura, senza approfondire la questione della qualità del tessuto normativo.

Neppure può ritenersi che il diritto interno non sia stato apprezzato nelle sue peculiarità: la pronuncia si rivolge proprio nei confronti dello Stato italiano, dunque non patisce difetti di compatibilità, rilevabili quando la *ratio decidendi* viene estratta da sentenze che riguardano altri Stati; peraltro la sentenza tiene conto del percorso giurisprudenziale correttivo tracciato sia dalla Corte costituzionale, che dalla Corte di cassazione.

Rilevante è invece il consistente numero di opinioni dissenzienti che corredano la sentenza.

Si badi: queste non incidono sulla stabilizzazione del diritto convenzionale e, quindi, sulla idoneità della decisione a costituire un precedente reversibile solo con una nuova pronuncia di Grande camera¹², ma hanno un innegabile rilievo "interno", in quanto sono indicate dalla Corte costituzionale come parametri di rilievo per valutare la capacità conformativa della giurisprudenza di Strasburgo¹³.

Anche l'"isolamento" della sentenza, che non è confortata da altre di tenore analogo potrebbe essere un elemento valorizzabile per depotenziarne l'effetto "normativo". Invero, come si è anticipato, i precedenti giurisprudenziali della Corte Edu non esaminano espressamente il tema della "qualità" della legge il che attenua in parte la capacità svalutante ricavabile dalla assenza di un corredo di decisioni univoche¹⁴.

¹² In questo senso la prassi giurisprudenziale della Corte Edu; per una conferma può farsi riferimento al mutamento giurisprudenziale in relazione alla rilevanza della *lex mitior* sopravvenuta rimessa alla Grande camera nel caso Scoppola v. Italia (22 maggio 2012) che ha mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale; o la stabilizzazione della giurisprudenza in materia di *ne bis in idem* effettuata nel caso A. e B. v. Norvegia (15 novembre 2016).

¹³ Si segnala come particolarmente incisiva l'opinione dei giudici che riconoscono l'ingerenza solo sotto il profilo della "sproporzione" dell'intervento preventivo, ma non sotto quello della scarsa qualità della legge, con conseguente difetto di prevedibilità. Nell'opinione dissenziente si precisa che l'ingerenza è considerata "necessaria in una società democratica" per uno scopo legittimo se soddisfa una "pressante esigenza sociale" ed è proporzionata al legittimo scopo perseguito. A tal fine, le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla devono essere "pertinenti e sufficienti". Benché spetti alle autorità nazionali compiere l'iniziale valutazione sotto tutti questi aspetti, la valutazione finale della necessità dell'ingerenza rimane soggetta al riesame della Corte per la conformità con i requisiti della Convenzione (si vedano, per esempio, S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. [30562/04](#) e [30566/04](#), § 101, CEDU 2008, e Coster c. Regno Unito [GC], n. [24876/94](#), § 104, 18 gennaio 2001).

¹⁴ La Corte europea riconosce la conformità del procedimento all'art. 6 della Cedu: la procedura si svolge in contraddittorio innanzi a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non si basano su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti: Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011, Pozzi c. Italia: «La Corte rammenta innanzitutto che l'articolo 6 si applica alle procedure di applicazione delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto in particolare del loro oggetto «patrimoniale»; Corte eur. dir. uomo, Bocellari e Rizza c. Italia, 28 ottobre 2004 e 16 marzo 2006; Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011 Paleari c. Italia; nel recente caso Monno c. Italia (Corte Eur. dei dir. dell'uomo, 8

Sul fronte interno la giurisprudenza si presenta divisa.

Da un lato si è registrata la consapevole rinuncia all'attivazione dei poteri di interpretazione conformativa attraverso la relegazione della pronuncia di Grande camera nell'area del diritto non consolidato¹⁵; dall'altro si è riconosciuto alla stessa pieno valore "normativo".

Tra le decisioni che riconoscono alla sentenza De Tommaso la capacità di esprimere diritto consolidato si segnalano sia quella del Tribunale di Napoli, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.lgs 159 del 2012 (sia nella parte in cui individua i parametri per la identificazione della pericolosità generica, sia nella parte in cui il riconoscimento di quel tipo di pericolosità legittima la confisca di prevenzione)¹⁶, sia quella delle Sezioni unite della Cassazione che, scrutinando la rilevanza penale della violazione degli obblighi di "vivere onestamente e rispettare le leggi" ha implicitamente riconosciuto valore "normativo" alla sentenza di Strasburgo.

4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso "Paternò".

La Cassazione nel caso Paternò, ha stabilito che le prescrizioni di "vivere onestamente e rispettare le leggi" hanno un contenuto «amplissimo ed indefinito» e sono inidonee ad «orientare il comportamento sociale richiesto», anche se lette congiuntamente alle altre prescrizioni imposte al sorvegliato: alla violazione di tali prescrizioni, secondo la Corte può essere associato un aggravamento della misura, ma non il riconoscimento della responsabilità per il reato previsto dall'art. 75 del D.lgs n. 159 del 2012¹⁷.

ottobre 2013, Monno c. Italia, n. 18675/09) la Corte ha chiarito che la misura personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non comporta una violazione dell'art. 5, c. 1 che tutela la libertà fisica della persona, ma si tratta di una mera restrizione della libertà di circolazione, disciplinata dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 che deve essere prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 Prot. N. 4, e perseguire un corretto bilanciamento tra il pubblico interesse e i diritti degli individui (*contra* in relazione alla particolare misura imposta Guzzardi c. Italia (6 novembre 1980, Serie A n. 39). V. anche Raimondo v. Italy, 22 February 1994, § 39, Series A no. 281-A; Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 193, ECHR 2000-IV; Vito Sante Santoro v. Italy, no. 36681/97, § 37, ECHR 2004-VI, Villa v. Italy, no. 19675/06, §§ 43-44, 20 April 2010.

¹⁵ Così Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini, in *Dir. pen. cont.*, 13 aprile 2017, con commento di F. BALATO, [Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte Edu De Tommaso da parte della giurisprudenza di merito](#), e Trib. Milano, sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), Pres. Est. Cernuto in *Dir. pen. cont.*, 13 aprile 2017, con commento di S. FINOCCHIARO, [Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera De Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un precedente consolidato](#).

¹⁶ Corte d'appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi, in *Dir. pen. cont.*, 31 marzo 2017, con commento di F. VIGANÒ, [Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso](#).

¹⁷ Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017, Paternò, § 9; su cui F. VIGANÒ, [Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un](#)

Vista in prospettiva la scelta della Cassazione ha una direzione conservativa: pur riconoscendo il deficit di tassatività delle prescrizioni collegate all'imposizione della sorveglianza speciale, la sentenza ha mantenuto integra l'operatività del sistema di prevenzione, contenendo l'area del penalmente rilevante alle sole violazioni non incise dalla sentenza De Tommaso.

Si tratta, tuttavia, di una pronuncia problematica sotto diversi profili.

In primo luogo: la Cassazione fa prevalere le valutazioni della Corte di Strasburgo su quelle della Corte costituzionale¹⁸ attuando una piena conformazione alle indicazioni della Corte Edu e riconosce implicitamente alla sentenza la capacità di esprimere diritto consolidato: si tratta di una operazione ermeneutica che ha l'effetto indiretto di frenare lo sviluppo della giurisprudenza di merito che aveva ritenuto di risolvere la crisi di legalità svalutando l'efficacia normativa della sentenza De Tommaso.

In secondo luogo: la Cassazione effettua per via giurisprudenziale una vera e propria "abolitio criminis"; il che riporta alla ribalta il tema della rilevanza delle pronunce della Corte di legittimità che si risolvono in una abolizione della fattispecie incriminatrice¹⁹. Sul tema è già intervenuta la Corte costituzionale, che ha vigorosamente

[rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato](#), in *Dir. pen. cont.*, 13 settembre 2017.

¹⁸ Questa nella sentenza n. 282 del 2010 aveva stabilito che non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Segnatamente si era stabilito che la prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongono cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione *de qua* possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale.

¹⁹ Si tratta di un intervento non assimilabile a quello effettuato dalle sezioni unite nel caso Sinigaglia (Cass. sez. un. n. 32923 del 29/05/2014, in C.E.D. Cass. n. 260019), quando sono stati stabiliti i confini tra le condotte

dimensionato il ruolo della Cassazione alla quale è stato negato ogni potere “normativo”, anche quando l’interpretazione offerta abbia, di fatto, un effetto abolitivo²⁰.

L’impossibilità di attivare la revoca di condanne già passate in giudicato attraverso lo strumento previsto dall’art. 673 c.p.p. potrebbe generare una vistosa disparità di trattamento tra i giudicandi ed i giudicati sulla base di una disposizione incriminatrice di fatto abrogata per via giurisprudenziale.

La soluzione per reagire a tale effetto paradossale potrebbe essere quello di far discendere l’effetto abolitivo direttamente dalla sentenza De Tommaso: la pronuncia della Corte europea, una volta che le si riconosca la capacità di esprimere diritto

inquadabili nella fattispecie prevista dall’art. 650 cod. pen. e quelle che costituivano una violazione degli obblighi e delle prescrizioni correlate alla sorveglianza speciale

²⁰ Corte cost. n. 230 del 2012 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale di Torino. Nel Corpo della sentenza si legge: «Contrariamente a quanto assume il giudice a quo, non può ritenersi manifestamente irrazionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in ossequio ad esigenze di ordine costituzionale, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, e delle Sezioni unite in particolare – postulando, con ciò, che la giurisprudenza successiva si uniformi «tendenzialmente» alle decisioni di queste ultime – e, dall’altro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitive pronunciate in relazione a fatti che, alla stregua di una sopravvenuta diversa decisione dell’organo della nomofilachia, non sono previsti dalla legge come reato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di autori di fatti analoghi. L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo «tendenziali», in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto. In questa logica si giustifica, dunque, il mancato riconoscimento all’*overruling* giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di intangibilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti: esigenza il cui fondamentale rilievo – come lo stesso rimettente ricorda – è ampiamente riconosciuto anche nell’ambito dell’Unione europea (Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione contro Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer). Al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile – il giudicato, appunto – il legislatore esige, non irragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta della rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività e di intrinseca stabilità (salvo, nel caso di legge abrogatrice, un eventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinatorio): connotati che la vicenda considerata dal giudice a quo, di contro, non possiede. Né giova alla tesi del rimettente il riferimento alle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno ritenuto rilevanti i mutamenti di giurisprudenza al fine del superamento del cosiddetto «giudicato esecutivo» e del cosiddetto «giudicato cautelare» (rispettivamente, la già citata sentenza delle Sezioni unite n. 18288 del 2010 – sulla quale il giudice a quo ricalca larga parte delle proprie censure – e la sentenza della seconda Sezione 6 maggio 2010-25 maggio 2010, n. 19716). Dette pronunce non hanno mancato, infatti, di porre adeguatamente in risalto il netto iato che separa i predetti istituti dal giudicato vero e proprio: discutendosi, in quelle ipotesi, di semplici preclusioni processuali inerenti a decisioni rese *rebus sic stantibus*, volte a prevenire la defatigante reiterazione di istanze con il medesimo oggetto al giudice dell’esecuzione o della cautela, rispetto alle quali si tratta solo di stabilire se il riferimento al mutato orientamento della giurisprudenza possa configurare o meno un nuovo argomento di diritto».

consolidato, a differenza di quella della cassazione, avrebbe valore “normativo”, e si porrebbe nel sistema delle fonti al di sopra della legge (sebbene al di sotto della Costituzione). Se così è, però, si dovrebbe riconoscere diretta efficacia abolitiva anche alla parte della sentenza che ritiene indeterminata la parte precettiva (e non solo quella prescrittiva) della normativa, con effetti ingestibili correlati alle prevedibili divergenze interpretative della giurisprudenza di merito.

Di fronte a scenari del genere (la cui gestione giurisprudenziale sarebbe “caotica” per usare un eufemismo) sembra decisamente più prudente attendere la decisione della Corte costituzionale.

Di fronte ad una crisi di legalità così seria la parola del Giudice delle leggi sarà decisiva.

La Corte costituzionale dovrà, tra l’altro, dovrà confrontarsi, anche con la decisione delle sezioni unite, che riconosciuto l’effetto conformativo della sentenza europea. Sebbene la pronuncia della Cassazione non abbia alcun effetto vincolante, non si può negare la sua speciale autorevolezza e la prevedibile incidenza che la avrà nel (quanto mai fitto) dialogo tra Alte Corti nella materia della prevenzione.

5. I possibili scenari.

La attesa decisione della Corte costituzionale non inciderà solo sul rapporto tra diritto interno e diritto convenzionale e sul ruolo della mediazione interpretativa affidata alla Corte di Strasburgo, ma anche sul livello generale di tutela dei diritti fondamentali.

Gli scenari che si profilano all’orizzonte sono diversi:

a) da un lato si potrebbe alleggerire l’onere conformativo non riconoscendo alla pronuncia di Grande camera la qualità di diritto consolidato. Si tratta di una scelta che avrebbe delle ripercussioni sul sistema delle fonti con un ulteriore depotenziamento dell’efficacia interna del diritto convenzionale rispetto a quello già operato con la sentenza n. 49 del 2015; si tratterebbe di una decisione che avrebbe il prevedibile effetto di moltiplicare i ricorsi a Strasburgo al fine di verificare la tenuta della giurisprudenza europea sul tema della prevedibilità;

b) dall’altro, riconosciuto il valore di diritto consolidato alla sentenza De Tommaso si potrebbe dichiarare l’illegittimità della legge, con conseguenze non solo sull’efficacia delle misure di prevenzione personali, ma anche sulla tenuta di quelle patrimoniali, applicate sulla base di uno stato di pericolosità riconosciuto in base a parametri “indeterminati”; si tratterebbe di una scelta “estrema” che priverebbe lo Stato di un importante strumento di controllo della pericolosità;

c) infine: potrebbe essere percorsa la strada della pronuncia additiva che riconosca l’illegittimità della legge nella parte in cui non prevede parametri determinati per la valutazione della pericolosità che potrebbero essere indicati proprio in quella sede. La Corte costituzionale potrebbe, cioè, riconoscere valenza conformativa alle indicazioni della Corte di Strasburgo e sanare il difetto di prevedibilità con uno sforzo interpretativo

finalizzato a concretizzare le indicazioni legislative ed a precisare i parametri di riferimento per i giudizi relativi alla pericolosità generica.

6. Conclusioni: la pericolosità esiste.

La sentenza De Tommaso ha avuto l'innegabile pregio di denunciare, con inedita chiarezza, l'esistenza del deficit di tassatività della legislazione che individua i parametri per riconoscere la pericolosità generica *ante delictum*.

Denunciando il difetto di tassatività, la stessa rischia però di travolgere l'intero sistema di prevenzione che – purtroppo – conserva la sua ragion d'essere.

La pericolosità, infatti, esiste: il grido si leva univoco dalla giurisprudenza di merito che “resiste” al ciclone De Tommaso ed evidenzia la perdurante efficacia delle misure di prevenzione come fondamentale presidio di tutela nei confronti di espressioni vivide e concrete di pericolosità²¹.

Del resto l'obbligo dello Stato di prevenire i reati e di garantire l'incolumità dei consociati attraverso la tempestiva attivazione di interventi cautelari è richiesta proprio dalla Corte europea, che ha reiteratamente sanzionato comportamenti lassisti nell'attività di prevenzione del delitto, con una giurisprudenza che si è sviluppata relativamente a ritardi ed omissioni nella fase tipicamente cautelare, ma la cui *ratio decidendi* sembra esportabile anche nell'area delle misure di prevenzione²².

Da ultimo: le misure di prevenzione svolgono anche una funzione di supplenza rispetto alle carenze del sistema penitenziario in punto di azione rieducativa e risocializzante prorogando il controllo sulla persona pericolosa anche dopo il termine dell'esperienza detentiva.

Se è vero che la giurisprudenza di merito è un formidabile rivelatore delle emergenze reali della collettività, sembrerebbe ineludibile la scelta di una reazione a Strasburgo conservativa piuttosto che demolitoria.

Se si guarda la sentenza De Tommaso in prospettiva si vede come la Corte europea non nega la rilevanza della legislazione in materia di prevenzione, né contesta la sua estrazione dall'area “penale” in senso stretto²³, ma si limita a richiedere la precisazione dei parametri posti alla base del giudizio di pericolosità.

²¹ Critico M. FATTORE, [Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione](#), in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 83 ss.

²² Con specifico riferimento alla rilevazione di obblighi positivi di protezione nei confronti della vittima vulnerabile: Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, in *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2017, con commento di R. CASIRAGHI, [La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#); nonché Corte Edu, Opuz c. Turchia, 9.6.2009 in tema di obblighi positivi a tutela di persone preventivamente individuabili come potenziali vittime di aggressioni: C. eur. dir. uomo, Grande camera, sent. 28 aprile 1998, Osman c. Regno Unito, e da C. eur. dir. uomo, Grande camera, sent. 10 maggio 2001, Z. e altri, c. Regno Unito.

²³Viene infatti rilevata una violazione dell'art. 2 del protocollo n. 4 che tutela la libertà di movimento, e dell'art. 6 della Convenzione per quanto riguarda la sua efficacia civile, ma nessuna violazione dell'art. 5, che regola la legittimità delle ingerenze sulla libertà che sarebbe correlata al riconoscimento della natura



10/2017

Di fronte a tale *impasse* invocare l'intervento del legislatore potrebbe essere una scelta pilatesca, tenuto conto della (nota) reattività alle crisi sistemiche innescate dal confronto con le fonti sovranazionali²⁴.

Più realistico è, invece, assegnare un ruolo decisivo alla pronuncia della Corte costituzionale. Questa potrebbe offrire una soluzione in senso conservativo: non sarebbe sorprendente, insomma, una pronuncia additiva, con una direzione costruttiva, invece che demolitoria, che supplisca all'inerzia del legislatore, definendo i parametri per la valutazione della pericolosità generica, in coerenza con le indicazioni della Corte Edu.

In questo caso il dialogo tra le Corti avrebbe l'effetto di accrescere, invece che diminuire, il livello di tutela dei diritti fondamentali e si porrebbe sullo stesso solco già tracciato dalle sezioni unite "Paternò", che non hanno negato, ma anzi riconosciuto, l'efficacia interna della sentenza De Tommaso con riguardo alla vaghezza dei contenuti prescrittivi della legge sulle misure di prevenzione, limitandone tuttavia gli effetti e, di fatto, conservando la funzionalità del sistema.

Una pronuncia demolitoria avrebbe, invece, l'effetto di abbassare il livello generale di tutela dei diritti fondamentali: l'emergenza preventiva e la sua correlazione con il diritto alla vita tutelato dall'art. 2 della Convenzione è, infatti, innegabile, almeno quanto sembra esserlo il difetto di precisione della legge "bocciata" dalla Corte di Strasburgo.

"penale" della violazione. Di contrario avviso il giudice Paulo Pinto De Albuquerque nella sua articolata opinione dissenziente.

²⁴ Per tutte: l'assenza di interventi normativi per garantire l'esecuzione delle sentenze della Corte Edu cui ha supplito la Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011.